



Camera di Commercio di Modena

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

“Installazione impianti”

Adempimenti per l'avvio dell'attività

L'esercizio dell'attività è soggetto alla presentazione al Registro Imprese della Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) prevista dall'art. 19 della L. 241/1990, che contiene la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti (vedi Requisiti professionali).

La SCIA deve essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica e va allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (

Camera di Commercio – Registro Imprese: il consulente/associazione di categoria scelto/a dall'imprenditore provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese, allegando il mod. SCIA per denunciare l'inizio contestuale dell'attività.

Questa modalità consente non solo di presentare la domanda di iscrizione di un'impresa individuale al Registro delle Imprese o, in caso di società, di denunciare l'avvio dell'attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA), ma anche di provvedere agli adempimenti di pertinenza di altre Amministrazioni e precisamente:

- l'attribuzione della Partita Iva – Agenzia delle Entrate,
- l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali - INPS,
- l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL.

L'esercizio dell'attività è soggetto al versamento dei diritti di segreteria previsti per il Registro delle Imprese.

Il D.M. 22 gennaio 2008, n.37 identifica le seguenti classificazioni:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere (intesi come circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere; vi rientrano anche gli impianti di auto produzione di energia fino a 20 kw nominale e gli impianti posti all'esterno degli edifici se collegati anche solo funzionalmente agli stessi)

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (intesi come componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli

impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, esclusi gli impianti telefonici e di telecomunicazione interni ai quali si applica la normativa specifica)

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali (intesi come l'insieme di tubazioni, serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, comprese le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto e per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione);

f) impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio (intesi come impianti di alimentazione di idranti, impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio).

Abilitazioni limitate

Come chiarito dalla Circolare del 13 marzo 2019 n. 3717 del Ministero dello Sviluppo Economico, solo le imprese di installazione impianti che rientrano nella classificazione a), b) e c) possono conseguire una abilitazione parziale.

In particolare, per l'attività di installazione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere di cui alla lettera a) può essere rilasciata sia un'abilitazione per l'intera lettera (dunque l'impresa sarebbe nelle condizioni di poter svolgere l'attività di installazione di tutti gli impianti sopra indicati) che una abilitazione parziale, limitata a singole tipologie di impianti, cioè agli impianti "di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica", ovvero limitatamente agli impianti "di protezione contro le scariche atmosferiche" o a quelli "per l'automazione di porte, cancelli e barriere".

Analogamente, anche per gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere di cui alla lettera b) e per gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali di cui alla lettera c) può essere consentita un'abilitazione piena o limitata a singoli tipologie di impianti; resta inteso - relativamente agli impianti di cui alla lettera c - che l'attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali non possa essere scissa rispetto all'intero settore o alla singola tipologia di impianti (cioè impianti di riscaldamento o di climatizzazione).

Per gli impianti idrici e sanitari, per gli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo e per gli impianti di protezione antincendio, di cui alle lettere d) e) e g) della legge, invece, è possibile solo una abilitazione piena per l'intero settore.

Requisiti professionali

Le imprese sono abilitate all'esercizio delle attività di impiantistica, mediante la nomina di un Responsabile tecnico, cioè di un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto di immedesimazione (titolare, socio prestatore d'opera, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). L'impresa può essere iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane solo se il Responsabile tecnico è il titolare o un socio (socio accomandatario nelle s.a.s, socio nelle s.n.c., socio prestatore d'opera nelle s.r.l.). Negli altri casi, l'impresa può essere iscritta al Registro delle Imprese. Un Responsabile tecnico non può ricoprire tale carica in altra impresa e questa qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa; inoltre il Responsabile Tecnico non può essere un consulente o un professionista esterno.

Il Responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta;
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività che si intendono esercitare, seguiti da un periodo di **due anni** continuativi - **un anno per l'installazione di impianti lettera d)** - alle dirette dipendenze di un'impresa del settore;
- c) titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno **quattro anni** consecutivi - **due anni per l'installazione degli impianti lettera d)** - alle dirette dipendenze di un'impresa del settore;
- d) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore, per un periodo non inferiore a **tre anni**, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di **specializzato** nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni - quattro per l'installazione di impianti lettera d).

Un responsabile Tecnico non può ricoprire tale carica in altra impresa e questa qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Sul sito all'indirizzo: <https://www.mo.camcom.it/registro-impres/attivit-regolamentate/installatori-di-impianti> è disponibile il manuale contenente le linee guida condivise dalle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna sui titoli di studio idonei per il conseguimento dei requisiti professionali per le attività di autoriparazione, di impiantistica e di pulizie disciplinate, rispettivamente, dalla L. 122/1992, dal D.M. 37/2008 e dalla L. 82/1994.

Dichiarazione di conformità

Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola d'arte. L'impresa installatrice, **entro 30 giorni** dalla conclusione dei lavori deposita la dichiarazione presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto. Lo sportello unico per l'edilizia inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio ove ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto. La Camera di

Commercio provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del Registro delle Imprese o dell'Albo delle Imprese Artigiane, alle contestazioni e notificazioni delle eventuali violazioni accertate ed alla irrogazione delle sanzioni.

Ulteriori approfondimenti al link:

<https://www.mo.camcom.it/registro-impres/attivita-regolamentate/installatori-di-impianti>

Riferimenti normativi

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

Legge 7 agosto 1990, n.241 – art.19

Aggiornata il 9/4/2019